

| | |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME | |
| Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza | autonomielocali@certregione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

TRASMESSA VIA PEC

Allegati: 1

Udine, 11.04.2018

Ai Comandanti i Corpi di Polizia locale della Regione Friuli Venezia
Giulia
LORO SEDI

Ai Comuni
Alle Unioni territoriali intercomunali
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

All'ANCI Friuli Venezia Giulia
SEDE

E, per conoscenza:

Alle Prefetture di
TRIESTE
GORIZIA
PORDENONE
UDINE

LORO SEDI

Oggetto: Nota illustrativa nuovo "Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)", approvato con D.P.Reg. del 27 marzo 2018, n. 95/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 15 dell'11 aprile 2018.

In seguito ai recenti emendamenti alla L.R. 9/2009 si è proceduto alla revisione generale del Regolamento sui volontari per la sicurezza approvato con D.P.Reg. 12 gennaio 2010, n. 03/Pres., in modo tale da adeguarlo alla vigente normativa, in particolar modo con riferimento alla tipologia del servizio di volontariato da svolgere, che si concreta, ad oggi, nel fornire assistenza alla cittadinanza con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale, escludendo l'attività di osservazione.

In particolare il nuovo regolamento, approvato con D.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 95/Pres., allegato alla presente, prevede:

- 1) l'eliminazione di ogni riferimento relativo ai Servizi di polizia locale, in quanto la vigente legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 organizza la polizia locale esclusivamente in Corpi e non più in Servizi;
- 2) l'individuazione del Comune presso cui il volontario intende svolgere l'attività, quale Ente a cui l'interessato presenta la domanda finalizzata all'accesso al volontariato **(art. 2, comma 2)**. L'iscrizione nell'elenco regionale avverrà dunque in un secondo momento: *in primis* il Comune effettua la verifica dei requisiti personali di cui al comma 3, dell'art. 1 del Regolamento, e successivamente provvede alla formazione dei volontari con prova finale, infine il Comandante trasmette allo scrivente ufficio i nominativi da iscrivere nell'elenco **(art. 2, comma 4)**;
- 3) la previsione di un unico programma formativo minimo di 6 ore per colui che intende prestare l'attività di volontario per la sicurezza. La formazione viene organizzata dagli Enti locali, con i contenuti previsti all'interno dell'**allegato B** al Regolamento **(art. 3, comma 1)**.
In particolare preme segnalare che la formazione relativa alle aree "giuridica" e "tecnica" viene ora integrata anche da aspetti dell'ambito del sociale, prevedendo nozioni relative al supporto alla disabilità, al disagio e alla promozione umana, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e sulla tutela dei minori;
- 4) l'introduzione all'**art. 5, comma 1, lett. c)** della previsione della cancellazione del volontario dall'Elenco "per ogni altro evento che faccia venir meno la possibilità di svolgere l'attività di volontariato", ipotesi non prevista dal precedente regolamento;
- 5) la precisazione delle tipologie di attività di volontariato che riguardano informazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale, così come previsto **dall'art. 8, comma 1**: osservazione presso gli edifici scolastici, servizio di accompagnamento suola – casa, attività ausiliarie di collaborazione con il personale di polizia locale ecc.;
- 6) la revisione e la semplificazione delle dotazioni e dell'abbigliamento forniti al volontario in coerenza con l'attuale previsione dell'attività di volontariato **(art. 10 comma 2 e relativo Allegato C)**. In particolare si esplicita che il tesserino di riconoscimento del volontario per la sicurezza sia fornito dal Comune presso il quale svolge la propria attività, realizzato in conformità alle caratteristiche indicate dall'Allegato C al regolamento **(art. 10 comma 1)**;
- 7) infine il mantenimento nell'elenco regionale dei nominativi dei volontari già iscritti, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento **(art. 12)**.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, è gradito porgere distinti saluti.

Il direttore del Servizio
Gianfranco Spagnul
(firmato digitalmente)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 82/05 e s.m.i.
(Codice dell'amministrazione digitale)